

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1351

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, BANDIERA, BATTAGLIA, COMPAGNA,
GUNNELLA**

Presentata il 15 dicembre 1972

Modifiche della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per gli addetti alle rivendite di periodici e libri

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di un provvedimento legislativo che modifichi il regime di responsabilità previste per gli edicolanti e, in genere, coloro che sono addetti alle rivendite di libri, giornali, periodici e stampati è stata ampiamente ribadita e sollecitata da fatti giudiziari che hanno visto applicati con notevole rigore gli articoli 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni) e 725 (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza) del codice penale nei confronti dei giornalisti.

Va ricordata e precisata la natura degli obblighi dei rivenditori dei giornali: essi sono tenuti contrattualmente a porre in vendita, senza attuare discriminazioni di sorta, quanto loro consegnato da editori e distributori. La grande mole di carta stampata costituisce quindi una rilevante difficoltà, di ordine pratico, per gli edicolanti, che dovrebbero affrontare notevoli dispersioni di tempo e di energie per un controllo accurato e completo di tutto quanto pubblicato (fotografie, disegni e, soprattutto, scritti) nelle pubblicazioni loro consegnate.

Va però ricordato che la legittimità giuridica di tale obbligo è stata ribadita dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 159, del 18 dicembre 1970 e n. 93 del 10 maggio 1972.

Ma la Corte stessa, nella prima sentenza, pur rigettando l'eccezione di incostituzionalità relativa all'articolo 725 del codice penale, ha riconosciuto che « secondo l'interpretazione elaborata dalla più recente giurisprudenza ordinaria, i rivenditori di pubblicazioni non sono tenuti all'esame integrale e dettagliato delle stesse, ma soddisfano al precetto loro imposto, qualora, anche in rapporto al carattere delle singole pubblicazioni, ne esaminino almeno i titoli e le immagini più appariscenti, specie quelle riprodotte in copertina ».

Tale sentenza lascia peraltro margine a possibili contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, e potrebbe rappresentare elemento di incertezza nella definizione degli obblighi pratici dei rivenditori.

Appare quindi opportuno definire legislativamente in maniera certa e precisa i limiti entro i quali tale controllo si debba eserci-

tare. A noi sembra si debba prevedere l'esclusione degli edicolanti dalla responsabilità prevista dai succitati articoli 528 e 725 del codice penale per i testi, le fotografie e tutto quanto contenuto all'interno delle pubblicazioni, conservando a carico dell'ediculante

l'obbligo dell'esame e la responsabilità, in base a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, per la sola copertina, in quanto parte della rivista esposta al pubblico e quindi immediatamente visibile ed osservabile anche senza acquisto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I titolari e gli addetti alle rivendite di libri, giornali e riviste non incorrono nei reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, quando nell'esercizio normale delle loro attività detengano e commercino le pubblicazioni, autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni, limitatamente a scritti, foto, testi e disegni in esse contenuti. fatte salve, per quanto esposto ed immediatamente visibile al pubblico, le disposizioni dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591.